

Pubblicato il 05/04/2019

N. 00512/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00525/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

-sul ricorso numero di registro generale 525 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Cosimo Tisci, Vito Tisci, rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Dante n. 201;

contro

Comune di Canosa di Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Donato Pianoforte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cassano Delle Murge, via F.lli Esposito n. 22;

-per l'annullamento

-per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

dell'ordinanza n.5631/2018, emessa il 9.2.2018 e comunicata il 14.2.2018, con cui il Dirigente del Settore Urbanistica, Agricoltura e AAPP del Comune di Canosa di Puglia ha negato il permesso di costruire presentato il 24.10.2017, prot.39749, relativo alla esecuzione di lavori di ristrutturazione,

previa demolizione e ricostruzione, di fabbricato pericolante sito in Canosa di Puglia tra le vie Lagosta, De Gasperi e Dalmazia, censito in CU al foglio 88, part.2549;

-di ogni ulteriore atto presupposto e conseguenziale al provvedimento impugnato, anche se non conosciuto;

-per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19\12\2018:

A) dell'ordinanza 87 del 20.9.2018, prot. 36274, notificata il 28 settembre 2019 con cui il Dirigente del Settore Edilizia, Urbanistica, Agricoltura ed AAPP ha ordinato ai ricorrenti di provvedere immediatamente e comunque entro trenta giorni dalla notificazione:

1) al monitoraggio delle strutture portanti del fabbricato aventi accesso dai civici 6 e 8 di via Dalmazia, 9 e 11 di via Lagosta e 9 e 11 di via De Gasperi;

2) ad eseguire interventi di manutenzione e risanamento conservativo delle unità immobiliari utili a scongiurare il deperimento e il degrado dello stesso nonché la chiusura dell'apertura presente nella volta di copertura del vano al piano seminterrato, previo ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza;

B) del provvedimento prot. 37694 del 3.10.2018 con cui il Dirigente del Settore Edilizia Urbanistica e Agricoltura ed AAPP ed il Comune di Canosa di Puglia ha confermato il proprio provvedimento del 9 febbraio 2018 di diniego della richiesta di permesso di costruire inoltrata da Tisci Cosimo e Tisci Vito in data 24 ottobre 2017.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Canosa di Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2019 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Nei primi mesi del 2017 i germani Tisci Cosimo e Tisci Vito hanno acquistato con distinti atti di compravendita l'intero fabbricato sito in Canosa di Puglia lungo via Alcide De Gasperi, angolo via

Lagosta e angolo via Dalmazia, censito in catasto al foglio 88 part.2549.

Già con Ordinanza n. 112 del 2.9.2003 (che si allega) il Comune di Canosa di Puglia aveva ordinato lo sgombero e la messa in sicurezza del fabbricato perchè interessato da fenomeni di dissesto, per garantire la pubblica e privata incolumità.

In particolare l'ordinanza disponeva: 1) "di sgombrare immediatamente e comunque di non utilizzare a qualsiasi scopo gli immobili"; 2) "di provvedere alla nomina di un tecnico abilitato e di una impresa per la esecuzione dei lavori necessari alla messa in sicurezza delle parti pericolanti agli immobili interessati da fenomeni di dissesto, di puntellare e consolidare efficacemente la struttura al fine di garantire la pubblica e privata incolumità", dandone comunicazione alla P.A.

Quell'ordinanza contingibile e urgente non è mai stata eseguita dai precedenti proprietari e progressivamente le condizioni strutturali del corpo di fabbrica si sono ulteriormente aggravate con la comparsa di enormi crepe sui muri portanti, caduta di calcinacci, e lesioni sulla volta dei locali interrati sui quali insistono private abitazioni.

Dopo l'acquisto delle prime porzioni di fabbricato i germani Tisci hanno sollecitato i comproprietari ad adottare gli interventi tecnici necessari a preservare le minime condizioni di sicurezza imposte dall'ordinanza citata, senza ottenere alcuna collaborazione (cfr corrispondenza allegata); con comunicazione del 4.4.2017 i ricorrenti hanno quindi segnalato la situazione di pericolo di crollo del fabbricato al Comune di Canosa di Puglia.

Il 6.7.2017 i tecnici del Comune di Canosa di Puglia hanno eseguito un sopralluogo con i proprietari del fabbricato (Tisci Cosimo e Ardito Sabino) accertando le condizioni di criticità denunciate, sicchè con Ordinanza del

31.8.2017 prot.32240 il Comune di Canosa di Puglia ha confermato le disposizioni contenute nella precedente Ordinanza n.112/2003.

Nelle more a fine luglio 2017 i germani Tisci hanno acquistato anche la quota di proprietà residua divenendo unici proprietari dell'intero fabbricato.

Ricevuta l'ordinanza del 31.8.2017 i ricorrenti hanno immediatamente affidato all'ing. Antonio Massa l'incarico di verificare le attuali condizioni di dissesto statico individuando le soluzioni tecniche praticabili per porre al sicuro lo stabile.

Con perizia redatta il 28.9.2017 l'ing. Antonio Massa ha accertato l'impossibilità del ripristino funzionale del fabbricato per le condizioni di grave dissesto e fessurazione risultanti dalla documentazione fotografica, indicando la demolizione quale unico intervento tecnico concretamente praticabile per assicurare la pubblica e privata incolumità (cfr. relazione allegata).

In particolare l'ing. Massa ha constatato la presenza di fenomeni fessurativi e da lesioni sulle facciate del fabbricato lungo via Lagosta e via De Gasperi, generati da un cedimento delle fondazioni, all'interno la caduta di calcinacci e cedimento della volta sottostante del piano interrato, lesioni ai muri interni, il distacco del fabbricato dal marciapiede, fenomeni di infiltrazione di acque piovane.

Raccolte le indicazioni ricevute dal perito, in data 24.10.2017 i ricorrenti hanno presentato domanda di permesso di costruire (protocollo n.39749) per la demolizione e ricostruzione del fabbricato pericolante, così come previsto dall'art.65 delle NTA del PUG adottato dal Comune di Canosa di Puglia, presentando il progetto per la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica sostanzialmente fedele a quello preesistente (per sagoma e volumetrie) semplicemente adeguato alle nuove disposizioni tecnico-costruttive imposte dalla legge e dalla scienza delle costruzioni.

In data 3.1.2018 è pervenuta la nota datata 28.12.2017, protocollo n.47613, con la quale il Dirigente del III Settore del Comune di Canosa di Puglia non

ha formulato alcuna contestazione sul progetto di ricostruzione presentato, ma ha comunicato, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90, il preavviso di diniego, con i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di permesso di costruire, ritenendo eseguibili soltanto opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo ai sensi dell'art.23.3. delle NTA del PUG, non ritenendo applicabile l'art.65 delle NTA del PUG perché "non trattasi di intervento di ricostruzione di edifici crollati o resi inagibili da eventi calamitosi, accidentali o comunque derivanti da cause di forza maggiore,...ma di intervento di ristrutturazione a seguito di demolizione dell'esistente".

Con atto notificato l'11.1.2018 i proprietari hanno presentato osservazioni tecniche ed hanno contestualmente diffidato il Comune di Canosa di Puglia a revocare il preavviso di diniego nonché ad integrare l'istruttoria procedimentale con l'acquisizione degli atti e dei documenti pretermessi, per rilasciare il permesso di costruire e consentire una tempestiva esecuzione degli interventi edilizi finalizzati a rimuovere la situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità correlati al rischio di crollo del fabbricato.

Con ordinanza del 9.2.2018 prot.5631, comunicata il 14.2.2018, il Dirigente del Settore Urbanistica, Agricoltura e AAPP del Comune di Canosa di Puglia ha negato il permesso di costruire presentato il 24.10.2017, prot.39749, relativo alla esecuzione di lavori di ristrutturazione, previa demolizione e ricostruzione, di fabbricato pericolante sito in Canosa di Puglia tra le vie Lagosta, De Gasperi e Dalmazia, censito in CU al foglio 88, part.2549, ritenendo inconferenti le osservazioni presentate dai proprietari.

L'ordinanza è ritenuta illegittima per

- 1) Eccesso di potere - per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria in relazione alle condizioni strutturali del fabbricato interessato dal richiesto intervento edilizio; - per contrasto con le ordinanze contingibili e urgenti n.112/2003 e n. 32240 del 31.8.2017 emesse dal Comune di Canosa di Puglia;
- 2) violazione di legge - per erronea interpretazione ed applicazione dell'art.65 delle NTA del PUG adottato dal Comune di Canosa di Puglia; - per erronea

interpretazione ed applicazione dell'art. 3 comma 1 lett.d) del D.P.R. 380/2001.

Con successivi motivi aggiunti di ricorso, sono stati impugnati anche:

a) l'ordinanza del 28 settembre 2018, con la quale si è ordinato ai ricorrenti di provvedere senza indugio ad eseguire alcuni interventi urgenti di monitoraggio e di risanamento conservativo dell'immobile in oggetto;

b) l'ulteriore provvedimento con il quale il Comune di Canosa di Puglia ha reiterato il proprio diniego di permesso di costruire, su richiesta inoltrata dai germani Tisci in data 24 ottobre 2017.

I ricorrenti assumono l'illegittimità dei due provvedimenti adottati da ultimo dall'amministrazione comunale di Canosa di Puglia che vengono ritenuti in violazione di legge in quanto:

-emanati in una situazione di travisamento di fatti e difetto di istruttoria in relazione alle condizioni strutturali dell'immobile interessato dal richiesto intervento edilizio;

- in contrasto con le risultanze del verbale di prescrizioni dei VV.FF che ha seguito il sopralluogo del 3 settembre 2018 sui rischi per la pubblica e privata incolumità in ordine ai rischi di crollo del fabbricato;

-in contrasto con l'art. 65 delle NTA del PUG adottato dal Comune di Canosa di Puglia e dall'art. 3 comma 1 lettera d del D.p.r. 380/2001, in relazione alla ricomprensione degli interventi di demolizione /ricostruzione nella definizione di interventi edilizi.

Il Comune di Canosa di Puglia si è costituito in giudizio per resistere al ricorso del quale ha chiesto il respingimento nel merito siccome infondato.

La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 16 gennaio 2019.

DIRITTO

Il ricorso è fondato ed è meritevole di accoglimento.

L'Amministrazione Comunale di Canosa di Puglia ha negato il permesso di costruire ai ricorrenti sulla base delle seguenti motivazioni: muovendo dal

presupposto che l'art. 65 delle NTA del PUG vigente rende sempre ammissibile in qualsiasi zona del territorio comunale la ricostruzione di edifici crollati o resi inagibili, a seguito di eventi calamitosi, accidentali o comunque derivanti da causa di forza maggiore, e che, se la richiesta di permesso di costruire prevede la ricostruzione sostanzialmente fedele e venga presentata entro 10 anni dall'evento calamitoso, o dall'entrata in vigore del PUG, si procede per intervento diretto autorizzato a titolo non oneroso, l'ente civico rileva:

- che in tutti gli altri casi la ricostruzione deve rispettare i parametri di zona;
- che l'art. 65 delle NTA del PUG disciplina una ricostruzione fedele di edifici crollati o resi inagibili, e non la demolizione di edifici al fine dell'erronea applicazione di quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione, con ricostruzione non fedele;
- che, nella specie, non si ricade nel capo di applicazione di cui all'art 65 sopra menzionato;
- che, in base alle previsioni del PUG, il fabbricato ricade nel Contesto Urbano di Interesse Storico – CUT.IS – art. 23.3 delle NTA, nel quale ...” *il PUG persegue la tutela del patrimonio storico morfologico, del sistema tipologico, dei valori ambientali ed il mantenimento del carattere omogeneo della parte urbana attraverso l'assenso di sole opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, e di restauro e risanamento conservativo*”;
- che le osservazioni presentate dai ricorrenti, destinatari del provvedimento di diniego di permesso di costruire non sono utili perché, per un verso, non si tratta di fabbricato parzialmente crollato; per altro verso, la “consigliata” demolizione dell'edificio non costituisce motivo per l'applicazione dell'art. 65 delle NTA del PUG.

Ciò detto, ponendo attenzione ai contenuti del provvedimento impugnato in principalit , il Collegio muove necessariamente da due presupposti per la risoluzione della controversia:

l) la prima osservazione da fare è che gli odierni ricorrenti sono divenuti proprietari esclusivi del fabbricato posto in Canosa di Puglia tra le Vie Lagosta, De Gasperi e Dalmazia solo a fine luglio 2017, allorquando essi hanno rilevato le residue quote di comproprietà del bene da altri titolari del diritto dominicale; ciò vuol dire che essi hanno avuto piena potestà di disporre del bene solo a far tempo dal luglio del 2017, dovendo, per il pregresso periodo, concordare con terzi i lavori da porre in essere;

2) i ricorrenti hanno ereditato un fabbricato che non può essere più oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione e risanamento conservativo, così come l'amministrazione comunale di Canosa di Puglia ha ritenuto di poter imporre alla proprietà già nel lontano 2003.

Ed infatti, si osserva che, appunto nel lontano 2003, i sopralluoghi svolti sull'immobile permisero di evidenziare una situazione di criticità nella statica, arginata solo in parte dai precedenti proprietari attraverso lavori di puntellamento della volta del vano a piano seminterrato avente accesso da via Lagosta, 11.

In una situazione di pericolo già sussistente e risalente ad oltre quindici anni prima, pare logico che i ricorrenti, una volta divenuti proprietari esclusivi del fabbricato, intendessero e intendano procedere ad una ricostruzione dello stesso previa sua demolizione.

Tanto al fine di porre in essere un'attività edilizia tale da scongiurare in radice i pericoli derivanti dalla precaria condizione di staticità del fabbricato, ormai non più rimediabile con la sola messa in atto di interventi di messa in sicurezza o di risanamento conservativo.

Quando, infatti, dal piano delle enunciazioni teoriche si giunge al versante delle pratiche implicazioni del concetto di risanamento conservativo, pare di dover mettere in luce che il risanamento conservativo è categoria edilizia che mira a preservare l'esistente, ed ha dunque una particolare spendibilità nei centri storici delle città, ma questo è possibile quando l'immobile, nella sua

interezza, può essere restituito alla condizione di originario vigore statico, senza essere ricostruito.

E, d'altra parte, si deve notare che, ricevuta l'ordinanza del 31.8.2017 i ricorrenti hanno immediatamente affidato all'ing. Antonio Massa l'incarico di verificare le attuali condizioni di dissesto statico individuando le soluzioni tecniche praticabili per porre al sicuro lo stabile.

Il professionista in argomento, con perizia redatta il 28.9.2017, ha accertato l'impossibilità del ripristino funzionale del fabbricato per le condizioni di *grave dissesto e fessurazione* risultanti dalla documentazione fotografica, indicando la demolizione quale unico intervento tecnico concretamente praticabile per assicurare la pubblica e privata incolumità (cfr. relazione allegata).

In una situazione di questo tipo, le conclusioni cui perviene l'amministrazione civica per negare ai ricorrenti il permesso di demolire e ricostruire richiesto in data 24 ottobre 2017, appaiono esorbitanti e, dunque, inficiate da eccesso di potere sia per travisamento dei fatti; sia per violazione delle stesse norme che disciplinano la ricostruzione di un fabbricato tramite demolizione, malgovernate dal civico ente nella loro valenza di norme statali primarie di cui al dpr. 380/2001.

Sotto questo profilo, si osserva che l'evocata normativa tecnica di attuazione e, in sostanza, la ritenuta prevalenza da accordare alla tutela del contesto urbano di interesse storico non può intendersi in senso assoluto anche quando l'immobile di cui si discute non può più essere oggetto di intervento *chirurgico* di risanamento conservativo, ma esige un intervento demolitivo e di successiva ricostruzione in vista della preminente tutela della pubblica e privata incolumità.

Lo stesso art. 3 del T.U. Edilizia qualifica, alla lettera d) "*interventi di ristrutturazione edilizia*", *gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi*

elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria [e sagoma] di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonche' quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;”

La ristrutturazione edilizia, da attuare mediante demolizione e ricostruzione è pertanto intervento contemplato ed ammesso da una fonte normativa statale di natura primaria, quale il testo unico in materia edilizia, che, com'è noto, è il risultato della complessiva raccolta di disposizioni legislative e regolamentari vigenti in epoca anteriore al varo del D.P.R. 380 del 2001.

Unico limite da rispettare appare quello del rispetto della medesima volumetria e del mantenimento della sagoma preesistente; così come in caso di immobili sottoposti a vincoli, può parlarsi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.

Non è, pertanto, legittimo negare il permesso di costruire richiesto per porre in essere un intervento di ristrutturazione edilizia consistente in demolizione e ricostruzione di un fabbricato posto in zona del territorio comunale qualificata alla stregua di contesto urbano di interesse storico, sulla sola base del riferimento ad una normativa tecnica di attuazione del PUG certamente cedevole rispetto alla legislazione statale primaria che disciplina la ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione di un fabbricato pericolante.

E, d'altra parte, è erronea l'argomentazione in forza della quale la demolizione “consigliata” non impone di porre in essere l'intervento edilizio in un fabbricato che non minaccia imminente pericolo di crollo.

La condotta dell'ente civico si fonda, da tale angolo visuale, su travisamento dei fatti ed erronea applicazione della normativa tecnica di attuazione del PUG.

In altri termini, il pericolo di crollo di un fabbricato non può desumersi solo da situazioni di minaccia imminente di rovina dell'edificio, perché ciò equivarrebbe a legittimare ricostruzioni solo in condizioni di somma urgenza, ma può ritenersi legittimamente sussistente anche quando l'immobile, nella sua interezza, appare compromesso sotto il profilo delle condizioni di staticità e rivela, per ciò stesso, un notevole degrado strutturale.

Il ricorso introduttivo del giudizio va pertanto accolto con conseguente annullamento dell'ordinanza del 9 febbraio 2018.

Ma merita annullamento anche il successivo dipanarsi degli atti posti in essere dall'amministrazione canosina in merito alla vicenda del fabbricato dei fratelli Tisci.

Ed invero, l'ordinanza del 20 settembre 2018, con la quale il competente Dirigente di settore ha ordinato, ancora una volta, ai ricorrenti: a) il monitoraggio delle strutture portanti del fabbricato nel quale sono comprese le unità immobiliari oggetto di accertamento aventi accesso dai civici 6 e 8 di Via Dalmazia, 9 e 11 di via Lagosta, 9 e 11 di via A. De Gasperi, b) gli interventi di manutenzione e risanamento conservativo delle predette unità immobiliari; c) la pulizia e bonifica dei locali, è illegittima sotto diversi aspetti.

Si tratta infatti di un provvedimento che, nel riproporre l'esecuzione cogente di opere edili di risanamento conservativo di immobili la cui situazione strutturale è andata degradandosi e peggiorando nel tempo – parliamo di circa 15 anni dalla emanazione della prima ordinanza del 2003 – non tiene conto:

- delle conclusioni formulate, medio tempore, da un perito munito della necessaria competenza per poter argomentare in ordine alla necessità o meno di procedere a un tipo di lavoro edilizio piuttosto che altro;

- accorda erroneamente, nel bilanciamento degli elementi acquisiti in sede istruttoria, valenza preminente al parere dei Vigili del Fuoco, i quali hanno

attestato che “il fabbricato non trovasi in imminente pericolo di crollo e non sussistono i presupposti per procedere inderogabilmente alla demolizione dello stesso”

-disattende la circostanza del decorso di un notevole lasso di tempo dopo l’emanazione della prima ordinanza del 2003, durante il quale la statica e le generali condizioni strutturali dell’edificio sono peggiorate sensibilmente (come dimostra il copioso corredo fotografico in atti);

-persegue malamente l’obiettivo di dare ottemperanza ad un provvedimento del tutto privo di attualità, essendo stato abbondantemente superato da emergenze documentate a sufficienza dai ricorrenti.

Né miglior sorte può riservarsi al successivo provvedimento del 3 ottobre 2018, anch’esso attinto da motivi aggiunti di ricorso, che ripropone il diniego di permesso di costruire sulla base di un impianto motivazionale essenzialmente riproduttivo del medesimo iter logico giuridico posto a base della ordinanza impugnata con il gravame originario.

Che il fabbricato non si trovasse in imminente pericolo di crollo e che, pertanto, non si dovesse procedere inderogabilmente alla sua demolizione costituisce argomento che continua ad ignorare una situazione che emerge in tutta la sua criticità attraverso l’esame delle foto da ultimo prodotte da parte ricorrente.

La presenza di ampi fenomeni fessurativi, di ampie lesioni percepibili lungo le pareti, di cedimenti strutturali di porzioni di mura dell’immobile rappresentano elemento degno di attenzione e meritevole di esiti diversi da quelli prodotti dal riesame del precedente atto di diniego opposto dall’Amministrazione ai ricorrenti.

Peraltro, non si può fare a meno di ricordare, ad abundantiam, che sia il perito della parte ricorrente, sia l’impresa cui è stato affidato l’incarico di provvedere al risanamento del fabbricato hanno manifestato la volontà di recedere dagli obblighi assunti con i ricorrenti a motivo delle precarie condizioni strutturali dell’immobile.

La rinuncia all'incarico professionale assunto, in entrambi i casi, non trova alcuna spiegazione plausibile che non si riconduca al pericolo di un cedimento strutturale dell'edificio.

E, dunque, alla luce di queste argomentazioni, anche i motivi aggiunti di ricorso sono fondati e comportano l'annullamento degli atti con essi impugnati.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie entrambi e, per l'effetto:

-annulla l'ordinanza n.5631/2018, emessa il 9.2.2018;

-annulla l'ordinanza n. 87 del 20 settembre 2018;

-annulla l'atto prot. n. 37964 del 3 ottobre 2018.

Condanna il Comune di Canosa di Puglia alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi € 2.000,00(duemila//00), oltre recupero del contributo unificato e accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Dibello, Presidente FF, Estensore

Giacinta Serlenga, Consigliere

Rosaria Palma, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Carlo Dibello

IL SEGRETARIO